



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 191/2012 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Resistenza in giudizio e affido incarico all'avv. Vincenzo Cerulli Irelli con studio a Roma per la difesa del Comune di Tione di Trento avverso il ricorso presentato da E.N.E.L. Produzione S.p.A., E.N.E.L. S.p.A. e Hydro Dolomiti Enel Srl innanzi al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

L'anno **DUEMILADODICI** alle ore **14,45** del giorno **DIECI** del mese di **LUGLIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
4. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore
6. MARIO FAILONI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Resistenza in giudizio e affido incarico all'avv. Vincenzo Cerulli Irelli con studio a Roma per la difesa del Comune di Tione di Trento avverso il ricorso presentato da E.N.E.L. Produzione S.p.A., E.N.E.L. S.p.A. e Hydro Dolomiti Enel Srl innanzi al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

NC/nc

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- con determinazione n. 204 del 23 settembre 2005 del Dirigente del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, divenuta esecutiva a tutti gli effetti, sono stati definitivamente collaudati gli impianti idroelettrici sul fiume Sarca di S. Massenza I - S. Massenza II e Nembia, fissando la potenza nominale media annua a complessivi Kw 122.405,15.= contro i Kw 111.905,08.= del D.P.R. 03 agosto 1948 - nr. 4597 (aumento quindi di Kw. 10.500,07.=), con decorrenza, per i singoli impianti, rispettivamente: 12 aprile 1955, 20 maggio 1957 e 05 dicembre 1957;
- con lettera A.R. n. 303 di protocollo del 23 febbraio 2006 il Consorzio B.I.M. Sarca - Mincio – Garda provvedeva a chiedere al concessionario E.N.E.L. Produzione S.p.A. di Trento gli arretrati per i sovracanonici ed i relativi interessi maturati sin dagli anni 1955 e 1957, quantificandoli in appositi elenchi allegati, trasmessi con successiva lettera AR. nr. 1140 del 27 febbraio 2006;
- contestualmente i ventisette (27) Comuni rivieraschi si premuravano di chiedere a E.N.E.L. Produzione SpA la quota di loro spettanza e lo stesso faceva la Provincia Autonoma di Trento per i canoni demaniali di concessione;
- E.N.E.L. Produzione versava i canoni arretrati ed interessi dal 03 agosto 2000 al 02 agosto 2006 sostenendo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei sovracanonici;
- con lettera del Consorzio B.I.M. nr. 101 di protocollo del 16 gennaio 2007 - A.R.- indirizzata a E.N.E.L. Produzione S.p.A. si sosteneva che:
 - In primis non opera alcuna prescrizione in quanto la richiesta di pagamento degli arretrati è stata impedita dalla mancanza del collaudo definitivo (clausola sospensiva);
 - Secondariamente ed in ogni caso, la prescrizione dei sovracanonici (entrate patrimoniali) è decennale (vedi sentenza del T.S.A.P. nr. 44 di data 10 luglio 1985);
- successivamente il Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca – Mincio – Garda comunicava che con delibera del Consiglio Direttivo n. 21 dd. 03.04.2007 era stato conferito il più ampio mandato al prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con studio in Roma, alla via Dora 1, ad assistere il Consorzio B.I.M. Sarca-Mincio-Garda con sede in Tione di Trento - Viale Dante, 46 - ed i Comuni rivieraschi nelle azioni da intraprendere a tutela dei rispettivi diritti di credito nei confronti di E.N.E.L. Produzione S.p.A. e, in particolare, ad assistere i predetti enti nel giudizio da proporre al Tribunale Regionale delle Acque di Venezia per l'accertamento del diritto del Consorzio e dei Comuni rivieraschi al pagamento da parte di E.N.E.L. Produzione S.p.A. dei sovracanonici arretrati di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953 - nr. 959 e dall'art. 53, T.U. 1775/1933, dovuti a seguito della ridefinizione, con determinazione dirigenziale n. 204 del 23 settembre 2005 della Provincia Autonoma di Trento, delle potenze medie nominali degli impianti di E.N.E.L. Produzione S.p.A. di Santa Massenza I - Santa Massenza II - Nembia e per la conseguente condanna di E.N.E.L. Produzione S.p.A. al pagamento a favore del

Consorzio e dei Comuni delle somme dovute a titolo di sovracanone, con i relativi interessi;

- contestualmente il BIM invitava ciascun Comune rivierasco ad intervenire nella causa "ad adiuvandum" per il recupero degli arretrati di competenza, aggiungendo che lo stesso Consorzio si sarebbe assunto la spesa per tutti i Comuni consorziati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 311/2007 dd. 15.10.2007 il Comune di Tione di Trento interveniva ad adiuvandum nel giudizio promosso dal Consorzio B.I.M. – Sarca – Mincio – Garda dando il più ampio mandato al prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con studio in Roma, alla via Dora n. 1 – a conferma dell'incarico allo stesso già attribuito con delibera n. 21 del 3/4/2007 del Consiglio Direttivo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Sarca – Mincio - Garda – ad assistere il Comune rivierasco di Tione di Trento nelle azioni da intraprendere a tutela dei propri diritti di credito nei confronti di Enel Produzione spa e, in particolare, ad assistere l'Ente nel giudizio da proporre dinanzi al Tribunale regionale delle acque di Venezia.

Constatato che con nota del 23.01.2012 prot. n. 222 assunta al protocollo comunale in data 25.01.2012 n. 1198 il BIM ha comunicato al Comune di Tione di Trento che il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di 1 grado di Venezia ha emesso le prime 4 sentenze nei confronti dei Comuni di Calavino, Bolbeno, Carisolo e Darè, favorevoli a questi ultimi e che la controparte ha impugnato le prime due sentenze (Calavino e Bolbeno) presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, assicurando che avrebbe dato immediata comunicazione, appena ricevutane notizia dal legale, dell'avvenuta eventuale impugnazione delle sentenze di primo grado già emesse relativamente ai Comuni di Darè e Carisolo e della pronuncia delle sentenze, sempre di primo grado, per gli altri Comuni;

Vista la nota del BIM prot. n. 2098 dd. 04.07.2012 assunta al protocollo comunale in data 5 luglio 2012 n. 9470 con la quale si comunica al Comune di Tione di Trento che la controparte ha impugnato la sentenza a favore dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Tione di Trento.

Evidenziato che l'avv. Cerulli Irelli ha comunicato la necessità ed opportunità di costituirsi in appello e pertanto vi è l'urgenza di assumere la deliberazione per l'affido dell'incarico all'avvocato.

Verificato che il BIM, con la citata nota del 04.07.2012 prot. n. 2098, ha confermato la disponibilità ad assumersi le spese legali derivanti dalla prosecuzione del processo in secondo grado per conto di tutti i Comuni consorziati interessati.

Dato quindi atto che l'incarico in oggetto non determina alcuna spesa per il Comune.

Visto che alla luce di quanto precede si ritiene indispensabile, necessario ed opportuno resistere in giudizio contro il ricorso presentato da E.N.E.L. Produzione S.p.A.- innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma.

Ritenuto di individuare quale legale di fiducia l'avv. Vincenzo Cerulli Irelli con studio a Roma, via Dora n. 1 che già ha validamente difeso il Comune di Tione di Trento in primo grado, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato ai sensi di legge.

Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 secondo comma, lettera h) e quarto comma della L.P. 19.07.1990, n. 23

e ss.mm. e i., attesa la natura fiduciaria dell'incarico e l'urgenza e necessità di rispettare i termini procedurali previsti dalle leggi processuali.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti giudiziari ed extragiudiziari conseguenti al presente provvedimento.

Ritenuto altresì sussistere, in considerazione dell'urgenza, come sopra descritto, di rispettare i termini procedurali previsti dalle leggi processuali, i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la deliberazione giunta n. 62/2012 dd. 03.04.2012 “Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio 2012”

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di resistere, per i motivi di cui in premessa, al ricorso in appello presentato da E.N.E.L. Produzione S.p.A, Enel spa e Hydro Dolomiti Enel srl innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma per la riforma della sentenza n. 2- 22 febbraio 2012 n. 427 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia emanata a favore del Comune di Tione di Trento a seguito del giudizio promosso dallo stesso Comune.
2. di affidare, conseguentemente, l'incarico di rappresentanza e difesa giudiziale del Comune di Tione di Trento, nella controversia di cui al punto precedente, all'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, con elezione di domicilio presso il suo studio a Roma, Via Dora, 1 autorizzando ed incaricando il Sindaco alla sottoscrizione della relativa delega/mandato speciale nei confronti del legale ed alla firma di tutti gli ulteriori occorrendi atti giudiziali.
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico di questo Comune in quanto il B.I.M. di Tione si assume direttamente le spese derivanti dai vari incarichi per la prosecuzione del processo in secondo grado conferiti all'avv. Vincenzo Cerulli Irelli dai Comuni Consorziati.
4. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, con voti unanimi favorevoli, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

5. di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'albo pretorio telematico, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L.
6. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13.07.2012 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 13.07.2012 al 23.07.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 13.07.2012 al 23.07.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani